



Informa

Tardiva registrazione contratto locazione: sanzione commisurata all'imposta della prima annualità

La Corte di Cassazione, confermando l'orientamento già espresso in passato, è recentemente tornata a ribadire che l'imposta di registro dovuta per la registrazione dei contratti di locazione pluriennali (e relativa cessione / risoluzione / proroga) è un'obbligazione annuale e pertanto, in caso di tardiva registrazione del contratto, la sanzione applicabile va commisurata all'imposta dovuta per la prima annualità contrattuale e non all'imposta per l'intera durata del contratto di locazione.

Ciò in considerazione del fatto che la possibilità di versare l'imposta di registro per l'intera durata del contratto è una facoltà concessa al contribuente che non modifica il carattere annuale del tributo.

Come noto, per i contratti di locazione di immobili abitativi non rientranti nelle c.d. "locazioni brevi" e per i quali non si applica il regime della c.d. "cedolare secca", in sede di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate è richiesto il **versamento dell'imposta di bollo e di registro** entro 30 giorni dalla stipula del contratto. Ciò trova applicazione anche in caso di cessione / proroga / cessazione del contratto di locazione.

In caso di **omessa / tardiva registrazione del contratto** (oltre i citati 30 giorni) il contribuente ha la possibilità di sanare la propria posizione usufruendo del ravvedimento.

Nel corso del tempo, ad anche recentemente, la Corte di Cassazione è intervenuta più volte (ordinanza 12.1.2022, n. 717; sentenze 18.1.2024, n. 1981 e 29.1.2024, n. 2585) fornendo un'importante precisazione riguardante le modalità di determinazione dell'**importo dovuto a titolo di sanzione per la tardiva registrazione** di un contratto di locazione relativo ad un immobile che, ai sensi dell'[art. 69, DPR n. 131/86](#), è dovuta nella misura:

- dal 120% al 240% dell'imposta di registro dovuta;
- dal 60% al 120% dell'imposta di registro dovuta, con un minimo di € 200, se la registrazione è effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni.

In particolare, la questione oggetto delle citate pronunce verte sull'**imposta di registro che deve essere presa come base di riferimento**: secondo l'Agenzia delle Entrate, infatti, va considerata l'**imposta di registro dovuta per l'intera durata del contratto** (nel caso di specie, 4 anni) mentre, secondo il contribuente che ha sanato la tardiva registrazione, la sanzione va **commisurata all'imposta di registro dovuta per la prima annualità**.

Esempio



Il sig. Rossi ha concesso in locazione un proprio appartamento stipulando un contratto a libero mercato "4 + 4", ad un canone mensile di € 600 (€ 7.200 annui) da assoggettare a tassazione ordinaria. In sede di registrazione del contratto il locatore può scegliere di versare l'**imposta di registro**:

- per la prima annualità, pari a € 144 ($7.200 \times 2\%$);
- per l'intera durata del contratto, pari a € 547 [$(7.200 \times 2\% \times 4) - (576 \times 2,5\% : 2 \times 4)$].

L'IMPOSTA DI REGISTRO SULLE LOCAZIONI DI IMMOBILI È UN TRIBUTO ANNUALE

Al fine in risolvere la predetta questione i Giudici della Corte di Cassazione, in tutte le citate occasioni, hanno richiamato innanzitutto l'[art. 17, commi 1 e 3, DPR n. 131/86](#) in base ai quali:



1. "L'imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi, è liquidata dalle parti contraenti ed assolta entro trenta giorni mediante versamento del relativo importo presso uno dei soggetti incaricati della riscossione, ai sensi dell'[articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237](#). [...]

3. Per i **contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l'imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno**. In caso di risoluzione anticipata del contratto il contribuente che ha corrisposto l'imposta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ha diritto al rimborso del tributo relativo alle annualità successive a quella in corso. L'imposta relativa alle annualità successive alla prima, anche conseguenti a proroghe del contratto comunque disposte, deve essere versata con le modalità di cui al comma 1."

Con particolare riferimento al **versamento dell'imposta di registro in unica soluzione considerando il corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto** di cui al citato comma 3, la Corte di Cassazione richiama anche quanto sancito dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza 28.12.2006, n. 461, nella quale è specificato che tale modalità di pagamento:

- costituisce una **facoltà** per il locatore;
- **rappresenta una deroga alla disciplina generale** dell'[imposta di registro](#) dovuta per le locazioni immobiliari, che è **"naturalmente" dovuta con cadenza annuale**;
- **non modifica il carattere annuale del tributo** relativo alle locazioni di immobili in esame;
- *"non avrebbe ragion d'essere se l'assolvimento dell'imposta in più soluzioni fosse una mera dilazione di pagamento e non invece esecuzione di un preciso obbligo annuale di corresponsione dell'imposta di registro consentito dalla normativa fiscale derogatoria relativa alle sole locazioni pluriennali di immobili urbani"*.

Nelle citate pronunce i Supremi Giudici evidenziano inoltre che tale orientamento (natura annuale del tributo) trova conferma anche nel fatto che:

- il citato comma 3 prevede il **diritto al rimborso** dell'[imposta di registro](#) versata per l'intera durata del contratto in caso di risoluzione anticipata dello stesso;
- Il Legislatore ha previsto un meccanismo per **incentivare l'opzione** per il pagamento in unica soluzione, che consente all'Erario di *"incamerare anticipatamente gli importi dovuti per ciascun anno"*, consistente nella riduzione del tributo complessivamente dovuto.

LA SANZIONE PER TARDIVA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO È DOVUTA IN BASE ALL'[IMPOSTA DI REGISTRO](#) PER LA PRIMA ANNUALITÀ

Dalla **natura annuale dell'imposta di registro** sopra determinata deriva che, **in caso di tardiva registrazione del contratto di locazione** (decorso il termine di 30 giorni), **la relativa sanzione**, quantificata come percentuale dell'[imposta di registro](#) dovuta in sede di registrazione del contratto, **va commisurata all'imposta relativa all'annualità contrattuale per la quale non si è provveduto al tempestivo versamento** di quanto dovuto. Ciò anche in considerazione del fatto che



"la violazione sottesa all'applicazione della sanzione ... muove dal fatto che il contribuente abbia ritardato ... il versamento dell'imposta dovuta, senonché l'imposta dovuta ... era quella per la singola annualità, e solo per questa. Nessun ritardo nè omissione potrebbero concepirsi con riguardo ad annualità successive e non ancora scadute".

I contratti di **locazione di immobili urbani**, pertanto:

- **non rientrano** nell'ambito di applicazione l'[art. 43, DPR n. 131/86](#), ai sensi del quale la base imponibile per determinare l'[imposta di registro](#) dovuta è costituita dall'ammontare dei corrispettivi pattuiti per l'intera durata del contratto;
- **rientrano** nell'ambito di applicazione del citato art. 17 che, come sopra evidenziato, prevede il versamento dell'[imposta di registro per ciascuna annualità contrattuale](#), con la possibilità per il contribuente di scegliere di "anticipare" il versamento dell'imposta dovuta per tutto il periodo

contrattuale, beneficiando di una riduzione di quanto dovuto (riduzione nella percentuale pari alla metà del tasso d'interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità contrattuali).



I Supremi Giudici precisano comunque che quanto sopra (determinazione della sanzione in caso di tardiva registrazione del contratto in base all'[imposta di registro](#) commisurata al canone della prima annualità contrattuale) **non trova applicazione** nel caso in cui il **contribuente scelga di assolvere l'imposta di registro con il pagamento "anticipato" di quanto dovuto per tutta la durata del contratto**, fruendo del minor prelievo fiscale.

Al ricorrere di tale fattispecie, infatti, il contribuente, scegliendo in sede di registrazione di versare l'[imposta di registro](#) dovuta per l'intera durata del contratto:



"dovrà tener conto ... anche della eventualità di un **maggior carico sanzionatorio nel caso di ritardo nell'assolvimento dell'imposta**".

Il bonus (una tantum) edicole 2024

Nell'ambito della Finanziaria 2022 il Legislatore ha previsto l'istituzione di un fondo straordinario con una dotazione complessiva di € 140 milioni per il 2023 per gli interventi a sostegno dell'[editoria](#).

Una parte delle predette risorse (€ 4 milioni) è stata "dedicata" alla concessione di un contributo una tantum fino a € 2.000 (elevato a € 3.000 per i punti vendita esclusivi siti nelle Aree interne), a favore delle imprese esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste.

Per accedere all'agevolazione, i soggetti interessati devono presentare un'apposita domanda (telematica) entro l'8.3.2024, utilizzando il Portale "Impresa in un giorno".

Nell'ambito della [Legge n. 234/2021](#), Finanziaria 2022, l'art. 1, comma 375 ha istituito un Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'[editoria](#) con una dotazione pari a € 90 milioni per il 2022 e € 140 milioni per il [2023](#). Con il [DPCM 10.8.2023](#) le predette risorse per il 2023 sono state ripartite prevedendo il riconoscimento di un **contributo una tantum fino a € 2.000 (elevato a € 3.000 per i punti vendita esclusivi siti nelle Aree interne)**, di cui alla Mappa Aree Interne 2020, aggiornata dal Comitato Interministeriale per la Programmazione E lo Sviluppo Sostenibile) entro il limite di € 4 milioni, a favore delle **imprese esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste**.



L'agevolazione in esame è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni in materia di aiuti di Stato "de minimis". In mancanza di un'espressa esclusione dalla tassazione, la stessa concorre alla formazione del reddito con assoggettamento alla ritenuta da parte dell'erogante [ex art. 28, comma 2, DPR n. 600/73](#).

Le disposizioni attuative per la fruizione del predetto contributo sono state definite dal Dipartimento Informazione ed [Editoria](#) con il Decreto [28.11.2023](#).

SOGGETTI BENEFICIARI

In base all'art. 1, comma 2 del citato Decreto 28.11.2023 al fine di beneficiare del predetto contributo è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- esercizio dell'attività di rivendita esclusiva di giornali e riviste, con indicazione nel Registro Imprese del **codice 47.62.10, quale attività primaria e/o prevalente**;
- non essere sottoposti a procedure di liquidazione volontaria, coatta amministrativa o giudiziale.

CONDIZIONI PER RICEVERE IL CONTRIBUTO

Il contributo, erogato mediante accredito sul c/c intestato al beneficiario, è riconosciuto a fronte della realizzazione di **almeno una delle seguenti attività** effettuate nel periodo 1.1 - 31.12.2023:

- realizzazione di progetti di consegna a domicilio di giornali quotidiani e periodici;
- apertura domenicale pari almeno al 50% delle domeniche su base annua;
- fornitura di pubblicazioni agli esercizi commerciali limitrofi;
- attivazione di uno / più punti vendita addizionali.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per beneficiare all'agevolazione in esame il titolare / legale rappresentante dell'impresa deve **presentare entro l'8.3.2024 (ore 17.00)** un'apposita domanda, utilizzando la modulistica predisposta dal Dipartimento Informazione ed [Editoria](#), tramite la procedura (telematica) disponibile all'indirizzo Internet www.impresaingiorno.gov.it. Per accedere alla procedura va scelta la sezione "L'impresa e la PA centrale" e successivamente quella della "Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria" ed infine "Bonus una tantum edicole".

L'autenticazione alla piattaforma è possibile esclusivamente tramite:

- un'identità SPID / CIE (Carta d'Identità Elettronica);
- un certificato digitale CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Nella domanda va inclusa la dichiarazione sostitutiva ex [artt. 38 e 47, DPR n. 445/2000](#) attestante:

- il possesso dei requisiti di cui al citato comma 2;
- l'attività / le attività realizzate nel periodo 1.1 - 31.12.2023;
- le eventuali spese già sostenute in relazione a ciascuna delle attività realizzate;
- le informazioni relative agli aiuti di Stato "de minimis" ricevuti nei 2 esercizi precedenti (2023 e 2022) e nell'esercizio in corso (2024);
- gli estremi del c/c intestato al beneficiario.

FAQ BONUS UNA TANTUM EDICOLE**AMMONTARE DEL CONTRIBUTO**

Il contributo avrà base forfettaria o sarà proporzionale alle spese eventualmente documentate (c.d. "a rimborso spese")?

Il contributo avrà base forfettaria. Si rappresenta inoltre, che il contributo per l'anno 2023, al pari del contributo previsto per l'anno 2022 e a differenza di quello erogato a titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19 negli anni 2020 e 2021, in assenza di un'espressa esclusione normativa, è da considerarsi rilevante ai fini fiscali e quindi soggetto a ritenuta.

FORNITURA DI PUBBLICAZIONI AGLI ESERCIZI COMMERCIALI LIMITROFI

Molti edicolanti riforniscono esercizi limitrofi (ad esempio, bar o altre strutture che acquistano quotidiani per metterli in lettura riservata alla loro clientela). Tuttavia tali cessioni non sono accompagnate da documenti fiscali in quanto la vendita di quotidiani e periodici non prevede l'obbligo di certificazione e non sono operazioni soggette a IVA. Per fruire del bonus è sufficiente l'autodichiarazione dell'edicolante? È necessario specificare i destinatari del servizio di fornitura?

Nel caso di fornitura di giornali e periodici agli esercizi limitrofi è possibile dimostrare l'avvenuta attività o mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall'esercente, ai sensi del [DPR n. 445/2000](#), attestante l'attività svolta, il numero e il tipo di pubblicazioni consegnate, gli esercenti o le strutture destinatarie ed il periodo in cui è stato effettuato il servizio di consegna ovvero tramite ricevute (mensili) di consegna delle pubblicazioni, con indicazione dei medesimi dati di cui sopra, controfirmate dal gestore dell'esercizio che ha acquistato tali pubblicazioni.

CONSEGNE A DOMICILIO

Molti edicolanti effettuano il servizio di consegna a domicilio delle pubblicazioni a vantaggio dei propri clienti. Tuttavia tali cessioni non sono accompagnate da documenti fiscali in quanto la vendita di quotidiani e periodici non prevede tale obbligo. Per fruire del bonus è sufficiente l'autodichiarazione dell'edicolante? È necessario specificare i destinatari del servizio di fornitura?

Nel caso di effettuazione del servizio di consegna a domicilio delle pubblicazioni, è possibile dimostrare l'avvenuta attività mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall'esercente, ai sensi del [DPR n. 445/2000](#), attestante il numero e la tipologia di pubblicazione consegnata a domicilio, i destinatari e le date di consegna.

CODICI ATECO

Molti edicolanti chiedono chiarimenti in merito alle definizioni di "punti vendita esclusivi" e titolarità del codice ATECO 47.62.10 quale primario/prevalente.

L'[art. 2, comma 1, DPCM 10.8.2023](#) prevede che alle imprese esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste è riconosciuto, per l'anno 2023, un contributo una tantum fino a € 2.000 e che tali imprese debbano essere titolari del codice di classificazione ATECO 47.62.10 come codice di attività primario/prevalente.

A tal proposito si precisa che con il termine "esclusivo" si è inteso identificare gli esercizi tenuti alla vendita generale sia della [stampa](#) quotidiana che di quella periodica e in ogni caso gli esercizi autorizzati ai sensi dell'[art. 14, Legge n. 416/81](#); tali rivendite possono comunque destinare una parte non superiore al 30% della superficie di vendita autorizzata alla commercializzazione di altri generi non alimentari o di pastigliaggi, senza necessità di presentare ulteriore comunicazione di cui all'[art. 7, D.Lgs. n. 114/98](#).

Per tali esercizi, ai fini dell'accesso al contributo in oggetto, è richiesto il codice di attività ATECO principale/prevalente 47.62.10 indipendentemente dalla presenza di eventuali altri codici ATECO secondari.

MAPPA AREE INTERNE 2020

È stato richiesto un chiarimento in merito al comma 1 dell'[art. 1 del Decreto 28.11.2023](#), nel quale è stabilito che " il contributo è elevato a 3.000 euro per i punti vendita esclusivi siti nelle Aree interne, di cui alla Mappa Aree Interne 2020, valevole per il ciclo di programmazione 2021-2027, aggiornata dal Comitato interministeriale per la programmazione e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) ", con particolare riferimento all'individuazione dei Comuni interessati dalla norma.

Si precisa preliminarmente che per "Aree Interne" si intendono "centri minori", spesso di piccole dimensioni che, in molti casi, sono in grado di garantire ai residenti soltanto una limitata accessibilità ai servizi essenziali; in particolare i Comuni classificati nella suddetta [Mappa Aree Interne 2020](#) come Intermedi, Periferici e Ultraperiferici rappresentano l'insieme delle "Aree Interne" del Paese.

Premesso quanto sopra, l'incremento a € 3.000 del contributo in esame sarà riconosciuto ai punti vendita esclusivi siti nei Comuni di cui alle lettere da "D" ad "F", nelle colonne denominate "COD_AI_2020" e "DES_AI_2020" della suddetta Mappa.

Prelievi di contante: la soglia di esenzione dagli obblighi di adeguata verifica

La Legge di Bilancio 2024 è intervenuta sul [D.Lgs. n. 231/2007](#) (c.d. "Decreto Antiriciclaggio") al fine di potenziare e garantire una maggiore efficienza alla rete di distribuzione del contante, con l'introduzione di una soglia di esenzione dagli obblighi di adeguata verifica della clientela, a favore dei prestatori di servizi di prelievo che si avvalgono di una rete distributiva terza.

Nel presente contributo si analizzano le caratteristiche, l'ambito applicativo e i limiti relativi a tale esenzione.

L'[art. 1, comma 504, Legge di Bilancio 2024](#) (Legge n. 231/2023), prendendo atto del crescente interesse, nel territorio:

- sia **nazionale**;
- che **comunitario**;

per l'offerta di servizi di pagamento di prelievo contante tramite il convenzionamento di esercizi commerciali (**edicole, tabaccai, farmacie, supermercati** ed altri punti vendita della grande distribuzione generalizzata - i **c.d. esercizi di prossimità**), riscrive l'[art. 17, comma 6, D.Lgs. n. 231/2007](#), al fine di renderlo più adeguato all'evoluzione del mercato.

Come precisa la **Relazione illustrativa** al DDL Bilancio 2024:



"La diffusione di questi nuovi modelli di business trova talvolta un ostacolo nella necessità di rispettare gli adempimenti antiriciclaggio previsti dalla normativa nazionale, caratterizzata, per taluni aspetti, da previsioni più rigide rispetto a quelle previste dalla disciplina UE".

Il riferimento corre, in particolare, ai requisiti che l'[art. 17, D.Lgs. n. 231/2007](#) fissava in relazione allo svolgimento, da parte dei prestatori di servizi di pagamento, di **"operazioni occasionali"**, per tali intendendosi quelle **"non riconducibili ad un rapporto continuativo in essere"** (art. 1, comma 2, lett. z), [D.Lgs. n. 231/2007](#)).



*Tali operazioni, infatti, se effettuate per il tramite di **"soggetti convenzionati e agenti"**, richiedevano sempre l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, a prescindere dal superamento della soglia ordinariamente prevista, per la generalità dei soggetti obbligati, dall'[art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007](#), **pari ad € 15.000,00** (€ 1.000,00 per il trasferimento di fondi).*

Recitava, infatti, l'[art. 17, comma 6, D.Lgs. n. 231/2007](#):



"Nella prestazione di servizi di pagamento e nell'emissione e distribuzione di moneta elettronica effettuate tramite agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), ovvero tramite soggetti convenzionati e agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn), le banche, Poste Italiane S.p.A., gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, ivi compresi quelli aventi sede centrale in altro Stato membro, nonché le succursali di questi ultimi, osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela anche per le operazioni occasionali di importo inferiore a 15.000 euro".

Ne derivava, con particolare riferimento ai **servizi di prelievo contante**, la necessità per i prestatori di servizi di pagamento che si avvalevano di una **rete distributiva terza**, di assolvere agli adempimenti antiriciclaggio anche per prelievi di importo contenuto, laddove, peraltro, alcun adempimento era loro richiesto per i prelievi effettuati tramite ATM.

Tutto ciò, come spiega la Relazione illustrativa al DDL Bilancio, costituiva:



"una frizione allo sviluppo di iniziative volte a diffondere taluni servizi di pagamento, come i prelievi, attraverso reti di prossimità e può determinare l'insorgere di aspetti di incertezza con riferimento all'applicazione della normativa AML alle nuove modalità di erogazione del servizio, anche rispetto agli ATM".

Di qui, l'**opportunità di introdurre una soglia** per esentare i prestatori di servizi di pagamento dagli obblighi di adeguata verifica della clientela relativamente alle operazioni di prelievo contante effettuate per il tramite della loro rete distributiva.

A tal fine, il citato comma 504, Legge di Bilancio 2024 interviene con una modifica puntuale dell'[art. 17, comma 6, D.Lgs. n. 231/2007](#).



*Merita sottolineare che **la norma** di cui al citato comma 504, Legge di Bilancio 2024 **si rivolge a tutti i comuni**, a prescindere dalla loro dimensione, nonostante sia stata pensata con particolare riferimento alle aree interne e a rischio di "desertificazione": non a caso, infatti, la stessa figura tra le "Misure in favore dei piccoli comuni, aree interne e aree territoriali svantaggiate"*

Il nuovo art. 17, comma 6, Decreto n. 231/2007

L'[art. 17, comma 6, D.Lgs. n. 231/2007](#), nella sua nuova formulazione, si rivolge ai prestatori di servizi di pagamento

e, in particolare:

- alle **banche**;
- alle **Poste Italiane S.p.A.**;
- agli **istituti di pagamento**;
- agli **istituti di moneta elettronica** e alle succursali di questi,

che:

- prestano **servizi di pagamento**;
- emettono/distribuiscono **moneta elettronica**;
- servizio di **prelievo di contante**

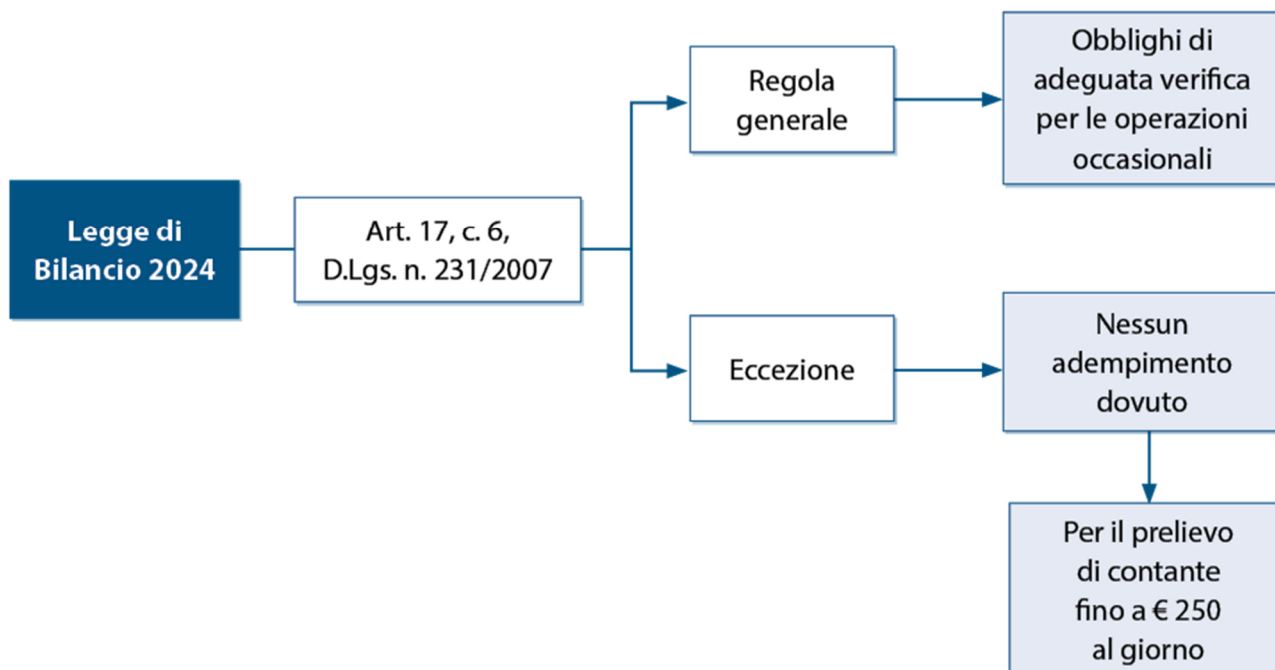
per il tramite di:

- **agenti in attività finanziaria** di cui all'[art. 3, comma 3, lett. c\), D.Lgs. n. 231/2007](#); trattasi dei soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambio valuta, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, iscritti nel Registro tenuto dall'Organismo di cui all'art. 128-undecies, TUB;
- **soggetti convenzionati** e agenti di cui all'[art. 1, comma 2, lett. nn\), D.Lgs. n. 231/2007](#), per tali intendendosi gli operatori convenzionati ovvero gli agenti, comunque denominati, diversi dagli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco di cui all'art. 128-quater, commi 2 e 6, TUB, di cui i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti emittenti moneta elettronica, compresi quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, si avvalgono per l'esercizio della propria attività sul territorio della Repubblica italiana.



La nuova disposizione:

- stabilisce, quale **regola generale**, che tali soggetti osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela per le operazioni occasionali di qualsiasi importo;
- fissa, **in via d'eccezione** e limitatamente ai servizi di prelievo contante, una soglia al di sotto della quale alcun adempimento è dovuto, pari ad € 250,00 al giorno.



La Relazione illustrativa al DDL Bilancio 2024 ritiene che:



"questa soglia, in linea con i dati relativi al prelievo medio effettuato da carte collegate a conti correnti e carte prepagate presso ATM, possa **garantire un facile e pronto accesso al prelievo** di un quantitativo di contanti tale da essere coerente con un **uso fisiologico** dello stesso".

Pertanto, la misura ha l'effetto di:

- **accrescere le opportunità di accesso al contante;**
- **garantire una maggiore efficienza/sicurezza nel suo utilizzo;**

grazie ad un ampliamento della relativa rete di distribuzione, conseguente alla maggiore presenza di punti di prelievo nel territori.



La tua impresa,
i nostri servizi

**FACCIAMO CRESCERE
LA TUA AZIENDA**



ROVIGO
Viale del lavoro, 4
0425.403505

PORTO VIRO
Via Roma, 61
+39 335 752 2670

BADIA POLESINE
Galleria San Giovanni, 22
0425.52262

seguici anche su:
www.impresero.it

